

La Suprema Corte: il coinvolgimento può scattare anche in presenza di deleghe gestorie

Infortunati, risponde tutto il CdA

Componenti responsabili per gravi carenze organizzative

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE

E GIULIA MARIA MENTASTI

In caso di infortunio sul lavoro, se manca l'organizzazione ne risponde tutto il CdA: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, quarta sezione penale, n. 40682 del 6 novembre scorso, che ha chiarito che, in una organizzazione societaria complessa, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita. Tuttavia, anche in presenza di deleghe gestorie o di funzioni, i membri del consiglio di amministrazione possono essere ritenuti responsabili quando l'evento dannoso non dipende da occasionali disfunzioni, ma è la concretizzazione della totale carenza di effettiva proceduralizzazione dell'attività produttiva come politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.

Il caso. Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva confermato la condanna per omicidio colposo dell'intero Consiglio di amministrazione di una società in seguito all'infortunio mortale occorso a un dipendente, poiché l'evento era risultato causato da difetti strutturali aziendali o del processo produttivo, e quindi da una carenza dell'organizzazione volta a garantire la sicurezza dei lavoratori. Ricorrendo per Cassazione, la difesa eccepeva che i giudici di merito, nel riconoscere una posizione di garanzia in capo all'imputato, in ragione della sua qualifica di membro del consiglio di amministrazione, avrebbero fatto riferimento a principi sanciti dalla Suprema Corte (tra cui Cass. pen., Sez. IV, n. 2157/2022), ma con riguardo a fattispecie diversa dalla presente, in quanto caratterizzata da assenza di deleghe conferite dai membri del consiglio di amministrazione ad altri soggetti, nella specie invece sussistenti. Al contrario, avrebbero dovuto difatti considerare, trattandosi di organizzazione complessa, la rilevanza delle plurime posizioni di garanzia.

La questione. Dunque, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della rilevanza, sul giudizio di responsabilità in capo ai membri del CdA, di deleghe, di gestione o di funzioni, nel caso in cui, come accertato dai giudici di merito nella vicenda in esame, l'evento dannoso dipenda da una mancata proceduralizzazione delle attività e da una politica aziendale volta a massimizzare il profitto a scapito della si-

Infortunati sul lavoro e responsabilità del CdA

<p>Le deleghe e i doveri residui</p>	<p>Come chiarito da Cass. pen. n. 40682/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di delega ex art. 16 dlgs n. 81/2008, permane in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite • in caso di delega gestoria ex art. 2381 c.c. a un componente del CdA, permane la facoltà del CdA di impartire direttive, nonché il dovere di valutare sulla base delle informazioni ricevute l'adeguatezza dell'assetto della società, essendo ciascun amministratore solidalmente responsabile se, venuto a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento, o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose
<p>La responsabilità dell'intero CdA</p>	<p>Come confermato altresì da Cass. pen. n. 40682/2024, tutti i componenti del CdA sono investiti degli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nell'ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione • sia quando, pur in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 c.c. e di deleghe di funzioni (ex art. 16 dlgs n. 81/2008), l'evento sia la concretizzazione della totale carenza di effettiva proceduralizzazione dell'attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza sul lavoro rispetto al profitto

curezza. La sentenza risulta di particolare interesse anche perché, per rispondere alla questione, la Suprema Corte ha offerto un approfondito chiarimento sul diverso atteggiarsi della delega, con differenti conseguenze in termini di contenuto e di residui doveri in capo all'organo delegante, a seconda che si tratti di delega gestoria, contemplata dal diritto societario all'art. 2381 c.c., ovvero di delega di funzioni, contemplata dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008.

La delega di funzioni. La delega di funzioni è lo strumento con il quale il datore di lavoro trasferisce poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto che diviene garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante. La norma richiede tuttavia che la delega, accettata da soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, risulti da atto scritto recante data certa, e attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle stesse.

Non sono però delegabili al-

cuni obblighi che ineriscono l'essenza della figura del datore di lavoro e della sua posizione di garante all'interno del contesto produttivo, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo. Trattasi della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento. Ciò detto, in caso della suddetta delega, permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, prima ancora, un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di c.d. culpa in eligendo o culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti (cfr. Cass. pen., Sez. U., n. 38343/2014), pur con la precisazione che la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte bensì il complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato.

La delega gestoria. L'istituto della delega gestoria, invece, attiene alla ripartizione del-

le attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse. Trattasi di istituto preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria (in quanto evidentemente più spedita) e al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all'interno dell'organo collegiale. Nelle società di capitali più semplici, l'amministratore unico, titolare dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, assume anche la posizione di garanzia datoriale. Nelle società di capitali in cui, invece, l'amministrazione sia affidata a un organo collegiale, di frequente accade che il consiglio di amministrazione deleghi le proprie attribuzioni o solo alcune di esse ad uno o più dei suoi componenti, pur conservando la facoltà di impartire direttive ed essendo tenuto a valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto della società, nonché, sulla base delle relazioni informative dei delegati, il generale andamento della gestione (art. 2381 c. 3 c.c.). Tutti gli amministratori, inoltre, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto poteva- no per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art.

2932 c. 2 c.c.).

La decisione della Suprema Corte. Nell'ipotesi in cui invece non siano previste specifiche deleghe di gestione, l'amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio, e tutti i componenti del consiglio sono investiti degli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro (Cass. pen., Sez. IV, n. 8118/2017).

Al detto caso (presenza di deleghe validamente conferite), la Suprema Corte nella sentenza in commento ha aggiunto quello in cui, pur in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 c.c. e di deleghe di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008, l'evento, come nella specie, sia la concretizzazione della totale carenza di effettiva proceduralizzazione dell'attività produttiva quale politica aziendale vol-

Il consiglio di amministrazione è gravato dall'obbligo inerente alla gestione del rischio, essendo il titolare del fascio di poteri in grado di incidere su esso tramite la politica aziendale

ta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto. In tale fattispecie, difatti, il consiglio di amministrazione (stanti, nel caso di delega gestoria, il dovere di vigilanza sull'andamento della gestione e il potere di intervento sostitutivo, e, nel caso di delega di funzioni, il dovere di vigilare) è gravato dall'obbligo inerente alla gestione del rischio, essendo il titolare del fascio di poteri in grado di incidere su esso tramite l'adottata politica aziendale. Nel caso di specie, la Corte terribile non aveva dunque fondato la responsabilità dei consiglieri sulla mera posizione rivestita, bensì sull'accertata assenza di programmazione dell'attività, nonché sulle gravissime carenze organizzative imputabili ai vertici societari e tali da investire l'intero processo produttivo, in termini di "chiara politica aziendale" volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese al profitto. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso degli imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali.